

# LA GAZZETTA D'ACQUI

(E GIOVANE ACQUI)  
MONITORE DELLA CITTA' E CIRCONDARIO

ABBONAMENTI — Il trimestre L. 2, semestre 3,50  
anno L. 6 compresi i Supplementi.

INSERZIONI — In quarta pagina cent. 25 per  
linea o spazio corrispondente.

Nel corpo del giornale L. 1.

Per annunci di lunga durata si fanno patti  
speciali con ribasso.

ESCE

La Domenica ed il Mercoledì

Gli Abbonamenti si ricevono alla Tipografia del  
Giornale ed alla Libreria Levi.

Si accettano corrispondenze purchè firmate.

I manoscritti restano proprietà del Giornale.

Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni Numero Cent. 5 - Arretrato Cent. 10.

## LA RIFORMA COMUNALE E PROVINCIALE

Abbiamo parlato in uno degli scorsi numeri di una delle principali disposizioni introdotte nel progetto di legge comunale e provinciale, vale a dire della commissione provinciale amministrativa. Esamineremo ora qualcuna altra delle disposizioni principali di quel disegno di legge.

Passando a parlare dei comuni, dopo aver dimostrato, colla scorta di ragioni e coll'esame delle legislazioni degli altri stati, che non è utile né conveniente la divisione dei comuni in due classi, la relazione si occupa di uno dei principali funzionari del medesimo, vale a dire del segretario, la cui condizione non è certo delle più splendide. Il progetto di cui discorriamo dà in qualche modo soddisfazione ai voti espressi dai segretarii comunali, fornendo loro delle guarentigie, disposizione contro le mobili volontà delle maggioranze dei consigli, ed assicurando un minimum di stipendio. È disposto nella legge che non possa corrispondersi al segretario uno stipendio minore di 600 lire annue, riducibili a 400 solo nel caso in cui il segretario coprisse tale carica presso due o più comuni. Il segretario poi di prima nomina durerà in carica due anni, alla seconda potrà rimanervi per sei anni e dopo due sessennii d'impiego potrà essere eletto a vita.

È poi stabilito, affinché non manchino le cautele perchè i segretarii non vengano sciolti da quei vincoli che sono inerenti all'ufficio loro, che il prefetto possa provocare, dal consiglio comunale, il licenziamento del segretario quando concorrano giusti motivi. Se il consiglio si rifiutasse, il prefetto potrà decretarne il licenziamento, sentito il parere della commissione provinciale amministrativa, la quale avendo fra i suoi uffici, come fu già detto, anche quello di ingerirsi nei rapporti tra gli impiegati comunali e le amministrazioni da cui dipendono, stabilirà il *quid* ed il *quantum* dell'indennità da corrispondersi al segretario licenziato, quando il di lui licenziamento non sia stato determinato da motivi gravi e giustificati.

In riguardo alle elezioni amministrative, troviamo pure nel progetto delle innovazioni. Il concetto da cui si parti per l'elettorato non è quello di unificare le liste amministrative colle politiche, perchè tale concetto, benchè assai semplice, non è, come osserva benissimo la relazione, senza inconvenienti, e perchè i criterii fondamentali dell'elettorato politico non sono identici a quelli dell'elettorato amministrativo. Così ad esempio il

censo che per l'elettorato politico è ritenuto soltanto come una presunzione di capacità, viene giudicato invece nel secondo, come la ragione stessa del diritto che spetta ad ogni amministrato di partecipare alla scelta dei suoi amministratori. Ciò posto, il progetto accorda l'elettorato a tutti coloro che hanno ventun anno compiuti, hanno l'esercizio dei diritti civili, sanno leggere e scrivere. Sono pure elettori coloro che in forza dell'art. 2 della legge elettorale politica 24 settembre 1882 hanno diritto di essere iscritti nelle liste elettorali politiche.

Quanto al censo, nel progetto è diminuito considerevolmente l'ammontare del tributo in base al quale si acquista la qualità di elettore.

Difatti l'articolo 23 dispone che siano elettori tutti coloro i quali provino di pagare annualmente nel comune per contribuzione diretta di qualsiasi natura lire cinque. Come si vede, il censo è così diminuito che saranno ben pochi coloro i quali non potranno essere iscritti nelle liste elettorali amministrative. V'ha di più: nel suddetto articolo 23 è disposto che sono elettori coloro i quali pagano per pigione una somma annuale che varia da L. 75 a 200 secondo la popolazione del comune. Un'altra innovazione in riguardo all'elettorato, si è quella in virtù della quale viene accordato il voto alle donne. La relazione si sofferma alquanto a dare le ragioni di questa disposizione (della cui bontà ci permettiamo di dubitare alquanto) ragioni che trae dall'esperienza, dai principii di giustizia e dall'esame delle legislazioni di altri Stati. Come è ben naturale il diritto al voto non è concesso ai sott'ufficiali e soldati dell'esercito finchè si trovano sotto le armi, nonchè agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie o dei comuni.

Riguardo alla formazione ed alla revisione delle liste elettorali, ed ai termini in cui tali operazioni devono farsi, vennero adottate le disposizioni della legge elettorale politica, modificate soltanto in quelle parti e in quella misura che richiede la legge speciale ai comuni e alle provincie.

Per ciò che spetta infine alle condizioni dell'eleggibilità, il progetto ha introdotte poche innovazioni. La capacità è la regola, l'incapacità l'eccezione. Tale incapacità fu estesa ai membri della magistratura giudiziaria che esercitano giurisdizione nel comune, agli impiegati provinciali, ed a coloro che non hanno reso il conto di una precedente loro amministrazione. Vennero pure dichiarati ineleggibili coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, coloro i quali direttamente

o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministranze ed appalti nell'interesse del comune, od in società od imprese sovvenute in qualsiasi modo dal comune.

Detto così dell'elettorato e dell'eleggibilità, parleremo altra volta del Consiglio e della giunta comunale.

## SOCIETÀ OPERAIA

Nell'annunciata adunanza di domenica, il Presidente riferiva in ordine all'apertura del Magazzino Cooperativo alimentare che a termini dell'ordine del giorno votato nell'ultima assemblea generale con cui si incaricava la direzione di stipulare il contratto, questa, proscioltasi dalla convenzione intesa col sig. Franchini Antonio di Torino, perchè lo stesso signore, chiamato a depositare la rendita nominativa vincolata a favore della Società a garanzia della somma che la direzione gli avrebbe consegnato per l'impianto del magazzino come prima aveva promesso, ha dichiarato che non intendeva depositare né vincolare ma semplicemente convertire l'ipoteca sulla rendita nominativa, fece pratiche presso vari esercenti per vedere se volevano accettare l'impianto del magazzino a seconda delle condizioni stabilite da apposita convenzione, e che fra le varie proposte accolse quella della signora Adelaide Poggio.

Moraglio, Presidente della commissione, lesse la relazione ed il listino dei prezzi dei generi alimentari, rilevò, fra le altre cose, che in riguardo al prezzo del pane alcuni lo trovavano uguale a quello praticato dagli altri prestina. Bisognava però constatare un fatto semplicissimo, che cioè, pochi mesi or sono, mentre le farine avevano un prezzo minore il pane costava 46 e 44 centesimi, ed ora che le farine sono aumentate di prezzo il pane è sceso a 40 centesimi il chilogramma, per cui se qualcuno voleva far credere vi fosse concorrenza questa non partiva sicuramente dal magazzino cooperativo.

Osservò pure sul prezzo della legna che esso sarà diminuito, poichè col tempo propizio alla compra si verificherà un notevole ribasso.

Dichiarò aperto il Magazzino cooperativo alimentare degli operai dimostrando che questi devono essere grati al Magazziniere ed alla commissione per i vantaggi concessi sui prezzi delle derrate, che sta in loro il provare se veramente gli operai vogliono il magazzino, e se questo possa esistere, e se sia il caso, dato che nei tre